FISE FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI

Circolare 62/2016 Roma, 22 giugno 2016

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

Oggetto: Part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 1, comma 284, Legge n. 208/2015) - Circolare INPS n. 90/2016.

In data 18 maggio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 il Decreto Ministeriale 7 aprile 2016 allegato — sugli incentivi al passaggio al lavoro part-time in prossimità del pensionamento di vecchiaia, in attuazione di quanto previsto nella Legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Con la circolare n. 90 del 26 maggio 2016 — allegata - l'Inps fornisce le istruzioni operative per la fruizione del c.d. "part-time agevolato" a favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del settore privato (iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima) che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, a condizione che abbiano già maturato i requisiti minimi contributivi per il diritto al predetto trattamento, e che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60 per cento, dell'orario del rapporto di lavoro.

La riduzione dell'orario del rapporto di lavoro è prevista per un periodo non superiore a quello intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Il citato beneficio ha la duplice finalità di mitigare l'impatto dell'allungamento dell'età di pensionamento disposto dall'art. 24, comma 6, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 201 e di accrescere l'offerta potenziale di posti di lavoro.

L'accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale (a carico della finanza pubblica) commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Il predetto beneficio è riconosciuto entro l'ammontare massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018.
La disciplina dettata dal legislatore prevede, inoltre, l'erogazione al dipendente che accede al citato beneficio di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici (IVS) a carico del datore di lavoro commisurata alla prestazione lavorativa non effettuata.

Tale somma, erogata dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e, quindi, non è assoggettata ad alcuna forma di prelievo fiscale e di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

CONFINDUSTRIA
00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 22 062
C.F. 80131570584
20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 73 960 392
fise.milano@fise.org
fise@fise.org
fise@pec.fise.org
www.fise.org

Dal punto di vista operativo, la legge di stabilità 2016 prevede che l'accesso ai benefici di cui alla norma in oggetto sia autorizzato dall'INPS, su domanda del datore di lavoro e previo accordo tra le parti, nei limiti delle suddette risorse stanziate dalla legge e sulla base delle modalità stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro (D.M. 7 aprile 2016 citato, entrato in vigore il 2 giugno 2016).

Il beneficio riguarda i contratti di lavoro a tempo parziale agevolato stipulati a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto ministeriale (2 giugno 2016).
In allegato, una sintesi dei principali punti della circolare Inps in merito.

Per ulteriori approfondimenti ed istruzioni di dettaglio, rinviamo alla circolare Inps.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(Lorenzo Gradi)

All.to

GR/MI

CONFINDUSTRIA
00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 22 062
C.F. 80131570584
20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 73 960 392
fise.milano@fise.org
fise@fise.org
fise@pec.fise.org
www.fise.org

FISE FEDERAZIONE IMPRESE DI SERVIZI

Nota di sintesi: Circolare INPS n. 90 del 26 maggio 2016 - Part-time agevolato per i dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (art. 1, comma 284, Legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Requisiti soggettivi

Il diritto all'accesso al "part-time agevolato", previo accordo con il proprio datore di lavoro, può essere riconosciuto ai lavoratori in possesso dei seguenti requisiti e al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. sussistenza, al momento della richiesta, della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato del settore privato, anche agricolo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;

2. iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive o esclusive della medesima;

3. maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso, al momento della domanda, del relativo requisito contributivo.

Sussistenza di rapporto di lavoro subordinato del settore privato, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Sono da considerarsi dipendenti del settore privato, tutti i lavoratori che siano alle dipendenze di datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi rivestano o meno la natura di imprenditore. Pertanto, il beneficio in oggetto è previsto in favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro non imprenditori (sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc..) e da datori di lavoro imprenditori.

Al riguardo, si ricorda che, sulla base dell'orientamento consolidato adottato dall'Istituto (circ. Inps n. 17/2015 recante la disciplina attuativa dell'esonero contributivo triennale introdotto dalle legge di stabilità 2015), rientrano in questa categoria i dipendenti di enti pubblici economici, posto che questi, pur essendo dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono in via principale o esclusiva un'attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con gli altri imprenditori privati che operano nel medesimo settore e su un piano paritetico con i medesimi.

CONFINDUSTRIA
00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 22 062
C.F. 80131570584
20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 73 960 392
fise.milano@fise.org
fise@fise.org
fise@pec.fise.org
www.fise.org

In proposito, si rammenta che già il Ministero del lavoro (con nota del 6 ottobre 2004, prot. n. 5767/G/86/256) nell'individuare i "dipendenti del settore privato" destinatari dell'incentivo al posticipo del pensionamento di cui alla legge n. 243/2004 (art. 1, commi da 12 a 17), aveva escluso unicamente i dipendenti delle amministrazioni pubbliche - di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 - il cui rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, e delle Autorità Amministrative Indipendenti.

Si evidenzia, poi, che la tipologia contrattuale del "rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato" deve essere compatibile con la sua trasformazione a tempo parziale.
Ne consegue che impediscono l'accesso al beneficio i rapporti di lavoro che prevedano prestazioni lavorative in forme giuridiche diverse da quelle tipizzate nell'ambito del citato comma 284, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio, etc., mentre potranno rientrare nella disciplina di cui all'articolo 1, comma 284, il contratto di somministrazione ed i rapporti di lavoro agricoli.

Iscrizione all'AGO o alle forme sostitutive o esclusive della medesima.

La norma prevede come ulteriore requisito soggettivo che si tratti di lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive (es. Fondo pensione lavoratori spettacolo, Fondo speciale FS, etc.) o esclusive della medesima (gestioni ex Inpdap, ex IPOST, etc.).

Maturazione entro il 31 dicembre 2018 del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte dei lavoratori già in possesso del relativo requisito contributivo.

I soggetti suindicati possono accedere al beneficio del part-time agevolato, ove:

a) in possesso alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al "part-time agevolato", del requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per il diritto alla pensione di vecchiaia.

b) perfezionino, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2011, per il diritto alla pensione di vecchiaia, adeguato alla speranza di vita di cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.

c) alla data di presentazione della domanda, nei casi in cui il richiedente non sia in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, l'importo della pensione calcolato sulla base del coefficiente di trasformazione relativo all'età pensionabile di cui alla precedente lettera b), non sia inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995.

Non è di per sé causa di esclusione dal beneficio la titolarità o il possesso, alla data di presentazione della domanda di verifica del diritto al “part-time agevolato”, rispettivamente, di un trattamento pensionistico diverso dalla vecchiaia (es. pensione di invalidità) o dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata.

Il perfezionamento del diritto alla pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time-agevolato” non comporta di per sé la decadenza dal beneficio; mentre il conseguimento della pensione anticipata successivamente al riconoscimento del diritto al “part-time agevolato” comporta la decadenza dal predetto beneficio.

Ai fini dell'individuazione della retribuzione da assumere quale base di calcolo per la determinazione delle quote retributive della pensione dei lavoratori che abbiano prestato lavoro in “part-time agevolato”, come previsto dalla norma in oggetto, si applica l’articolo 41, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, pertanto, non si terrà conto nel calcolo della retribuzione pensionabile delle retribuzioni relative alle settimane di lavoro prestate a tempo parziale, ove ciò comporti un trattamento pensionistico più favorevole.

La decorrenza della pensione di vecchiaia, previa cessazione del rapporto di lavoro dipendente e presentazione della relativa domanda, è stabilita sulla base delle norme vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.

Da ultimo, si sottolinea che il beneficio presuppone, ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento, oltre ai requisiti espressamente previsti dall’art. 1, co. 284, L. n. 208/2015, l’assenza di contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa - diversa dal part-time agevolato - con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995. Ciò a prescindere dalla misura della predetta copertura obbligatoria dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato.

Assetto e contenuto del beneficio

La disciplina prevede che l’accesso al beneficio comporta, per il lavoratore, il riconoscimento della contribuzione figurativa previdenziale commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata e la corresponsione al dipendente di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata.

Con riguardo alla contribuzione figurativa previdenziale, la stima del contributo IVS sarà effettuata, in fase di ammissione al beneficio, assumendo a riferimento, per ciascuna annualità, la retribuzione lorda imponibile dell’anno o sua frazione non percepita in quanto riferita alla prestazione lavorativa non effettuata. Detta retribuzione deve essere comprensiva anche dei ratei relativi alle gratificazioni annuali e periodiche afferenti al periodo di part-time agevolato.

Queste ultime competenze retributive, infatti, spetterebbero al lavoratore se il medesimo svolgesse attività lavorativa a tempo pieno e, pertanto, incidono nella stima del contributo da accreditare. Sono, invece, esclusi i premi di produzione, i compensi per lavoro straordinario, etc..
Sulla retribuzione così determinata sarà applicata l'aliquota contributiva ordinaria prevista dalle norme vigenti che, per la generalità dei lavoratori, è allo stato, fissata nella misura del 33%.

Naturalmente, qualora le norme relative all'assicurazione gestita dal fondo di appartenenza del lavoratore (in relazione alla qualifica posseduta dal lavoratore, alla natura dell'attività esercitata, etc.) prevedano una diversa aliquota si dovrà fare riferimento a quella stabilita dalla legge.

Laddove il datore di lavoro fruisca, in relazione al rapporto di lavoro oggetto dell'istanza di accesso al part-time agevolato, di benefici contributivi/sgravi afferenti al rapporto di lavoro, sarà tenuto a quantificare la contribuzione figurativa applicando alla retribuzione lorda relativa alla prestazione lavorativa non effettuata l'aliquota ordinaria e non quella ridotta (es. esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato).
Parimenti, ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato che caratterizza specifiche fattispecie con una aliquota stabilita in misura fissa dalla legge (es. per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato), si farà riferimento all'aliquota ordinaria (33%) e non a quella speciale.

Con riguardo alla corresponsione al dipendente di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativamente alla prestazione lavorativa non effettuata, si ribadisce che, per espressa previsione di legge, detta somma non concorre a nessun fine alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

Inoltre, tale somma non costituisce un beneficio contributivo per il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006. Quindi, non presuppone né il possesso del Durc, né il rispetto degli altri obblighi previsti per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Ai fini della determinazione dell'importo della somma da corrispondere in busta paga al lavoratore, il datore di lavoro deve tenere conto dell'onere contributivo che avrebbe sostenuto mantenendo il lavoratore in rapporto full-time a regime contributivo "ordinario".

Pertanto, a tal fine, il datore di lavoro determinerà la contribuzione a suo carico in misura piena, applicando l'aliquota IVS ordinaria (23,81% per gli iscritti al FPLD) ancorché egli fruisca di incentivi economici o sgravi contributivi inerenti allo specifico rapporto di lavoro; ovvero determinerà la contribuzione a suo carico in misura ridotta ogniqualvolta sussista un regime contributivo differenziato.

Per quantificare il “bonus” da erogare in busta paga, il datore di lavoro terrà conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del predetto “bonus” va adeguata.

La durata del beneficio è pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al medesimo e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. Pertanto, il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia o qualora siano modificati i termini dell’accordo.

Resta fermo che l’importo dell’onere della contribuzione figurativa sarà effettivamente calcolato sulla base degli elementi informativi trasmessi attraverso le denunce UNIEMENS.

Pertanto, posto che il fisiologico incremento dei livelli retributivi dei lavoratori nel corso del periodo di fruizione del beneficio comporta generalmente un aumento dell’importo della contribuzione figurativa fruita rispetto a quanto calcolato in sede di istanza telematica, allo scopo di favorire il rispetto del tetto di spesa, l’Istituto impegna le risorse entro un limite inferiore rispetto a quello di legge, allo stato prudenzialmente fissato in misura pari al 95 per cento dello stanziamento di legge, relativo ad ogni singola annualità. Detta misura, alla luce dell’effettivo andamento dell’onere, potrà essere opportunamente adeguata sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro.

Modifiche soggettive del rapporto di lavoro

La fruizione del beneficio viene mantenuta in caso di vicende che determinano il trasferimento del lavoratore da un datore di lavoro ad un altro senza soluzioni di continuità.

Pertanto, sia nella ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, sia in caso di trasferimento di azienda (da cedente a cessionario), il beneficio, già riconosciuto al lavoratore viene mantenuto per il periodo residuo non goduto, in quanto nel primo caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario e nel secondo caso, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Invece, per i casi di cessazione dell’appalto di servizi cui sono adibiti i dipendenti, ancorché la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti preveda una procedura idonea a consentire l’assunzione degli stessi da parte dell’impresa subentrante, la fruizione del benefico cessa venendosi a costituire *ex novo* un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

Procedimento di ammissione al beneficio

Ai fini dell'ammissione al beneficio, il procedimento si articola, sulla base delle previsioni di cui al citato decreto ministeriale, in due fasi: quella di stipula del contratto di lavoro a tempo parziale e quella di presentazione dell'istanza da parte del datore di lavoro all'Istituto.

Stipula del contratto di lavoro e relativi adempimenti

Innanzitutto, va evidenziato che l'adempimento prodromico alla sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato è l'acquisizione della certificazione idonea a comprovare, per il lavoratore, l'avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

A tal fine, il lavoratore è tenuto a presentare all'Istituto la richiesta di certificazione relativa al possesso del requisito minimo di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed al perfezionamento entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico di cui all'art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, adeguato alla speranza di vita di cui all'articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e s.m.

La domanda dovrà essere inoltrata avvalendosi delle procedure telematiche disponibili sul sito www.inps.it attraverso l'utilizzo del PIN dispositivo ovvero utilizzando l'assistenza degli enti di patronato.

Acquisita la predetta certificazione, il lavoratore ed il datore di lavoro che hanno concordato la riduzione dell'orario di lavoro possono trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time mediante la stipula di un apposito "contratto di lavoro a tempo parziale agevolato", i cui effetti saranno, tuttavia, decorrenti dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento della domanda.

Detto contratto sarà, quindi, trasmesso dal datore di lavoro alla competente Direzione Territoriale del Lavoro affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione, apposito provvedimento di autorizzazione. Qualora, entro il suddetto termine, la DTL non si esprima, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata e il datore di lavoro potrà presentare la richiesta di ammissione al beneficio all'Istituto.

Quindi, la domanda va presentata esclusivamente con il modulo di istanza on-line (denominato "PT-284", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente) sul sito internet www.inps.it (circ. Inps fac-simile allegato n. 2 alla circolare Inps, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell'evoluzione delle esigenze operative).

L'Istituto effettua, mediante i propri sistemi informativi centrali, i controlli automatizzati circa i requisiti di spettanza dell'incentivo (esistenza del rapporto di lavoro nell'ambito della banca dati dell'Istituto, sussistenza dei requisiti previdenziali soggettivi e la disponibilità delle risorse stanziate).

Sulla base delle verifiche effettuate, e comunque entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'istanza, l'Istituto accoglie o rigetta la medesima.

Si rammenta, in proposito, che il presupposto per l'ammissione al beneficio è la disponibilità delle risorse per tutto il periodo pluriennale in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (il legislatore ha, infatti, stabilito il limite massimo delle risorse destinate a finanziare il beneficio nella seguente misura: 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018). Pertanto, qualora all'atto del processamento dell'istanza telematica risulti anche in via prospettica superato il limite dell'importo stanziato, anche per un solo anno, l'Istituto respingerà la domanda per tutto il periodo richiesto anche se le disponibilità finanziarie siano esaurite solo per una annualità.
Non ci sarà, invece, alcun problema di copertura di risorse durante il part-time agevolato in quanto, come si è detto prima, l'Inps in via cautelativa ha impegnato le risorse in misura pari al 95% dello stanziamento fissato dalla legge per ogni annualità.

La contribuzione figurativa è accreditata dal periodo di paga successivo all'accoglimento della domanda di accesso al beneficio.

Cessazione e revoca del beneficio

La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia o qualora siano modificati i termini dell'accordo.

In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al "part-time agevolato" a causa di modifica dei termini dell'accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all'Istituto e alla competente Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Con particolare riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Istituto, si fa presente che il datore di lavoro dovrà (sempre avvalendosi della piattaforma "*DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente"*) inoltrare l'istanza di revoca, contenente le informazioni relative alla comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (circ. Inps - fac-simile allegato n. 3 alla circolare Inps, il cui standard potrà essere soggetto a modifiche in funzione dell'evoluzione delle esigenze operative). Gli effetti dell'istanza di revoca decorrono dal primo giorno di paga del mese successivo alla presentazione dell'istanza.

In caso di richiesta di ammissione al beneficio di un lavoratore che abbia già beneficiato di tale agevolazione e per la quale è stata presentata istanza di revoca (ad es. in ragione di una modifica sulla percentuale di part-time), sarà necessario svolgere nuovamente tutti gli adempimenti previsti dalla norma.

Qualora il lavoratore che ha avuto accesso al part-time agevolato intraprenda, per lo stesso periodo, un'altra attività lavorativa che comporta l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 335/1995, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro, il quale comunicherà - prima dell'inizio della nuova attività - all'Istituto la revoca del beneficio attraverso l'apposita procedura telematica e opererà la cessazione dell'erogazione in busta paga del cd. bonus.

Dal momento in cui sono venuti a mancare i requisiti, il part-time perderà la connotazione di rapporto di lavoro agevolato, con conseguente esclusione di accrediti figurativi. Ne consegue che il datore di lavoro sarà tenuto a rettificare i dati relativi agli UNIEMENS eventualmente già trasmessi.